



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 3/10

Lussemburgo, 14 gennaio 2010

Sentenza nella causa C-226/08
Stadt Papenburg / Bundesrepublik Deutschland

Gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l'elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione unicamente per motivi di tutela dell'ambiente

I lavori di dragaggio del fiume Ems, previsti successivamente all'iscrizione di talune sue parti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, devono essere effettuati nel rispetto dell'obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva habitat.

Come previsto dalla direttiva habitat¹, «Natura 2000» è una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle specie previsti dalla direttiva, deve garantire il loro mantenimento, ovvero ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente.

Ai sensi della direttiva, ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di siti da proteggere in quanto siti di importanza comunitaria. La Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria.

Qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo su un sito protetto forma oggetto, a livello nazionale, di un'opportuna valutazione del suo impatto sul sito medesimo, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. Le autorità nazionali possono solo approvare piani e progetti che non pregiudicheranno l'integrità del sito stesso.

Papenburg è una città portuale della Bassa Sassonia (Germania) che si trova sulle rive dell'Ems, dov'è situato un cantiere navale. Al fine di rendere possibile alle navi di stazza maggiore lo spostamento dal cantiere navale fino al Mare del Nord, l'Ems dev'essere reso più profondo mediante dragaggi. Nel 1994 è stato consentito alla Stadt Papenburg di procedere a lavori di dragaggio di tale fiume. Detta autorizzazione è definitiva e implica che i futuri dragaggi necessari devono ritenersi autorizzati.

La Commissione ha iscritto alcuni tratti dell'Ems situati a valle del territorio comunale della Stadt Papenburg nel suo progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria e ha invitato la Germania a dare il suo consenso a tale proposito.

La Stadt Papenburg ha adito il Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg), chiedendo che alla Germania fosse inibita la prestazione del consenso e che i dragaggi necessari alla navigabilità dell'Ems non siano obbligatoriamente assoggettati in futuro, in ogni singolo caso, ad una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva.

Il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia di chiarire le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può rifiutarsi di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria. Esso chiede, inoltre, se i continui dragaggi dell'Ems previsti e approvati dalle autorità tedesche prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva debbano essere assoggettati alla valutazione imposta dalla stessa.

¹ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368).

La Corte constata, anzitutto, che i criteri di valutazione dell'importanza comunitaria di un sito sono definiti in funzione dell'**obiettivo di conservazione** degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche figuranti nella direttiva, nonché dell'**obiettivo di coerenza** di Natura 2000. Orbene, tali obiettivi hanno **carattere ambientale**.

Di conseguenza, gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l'inclusione di uno o più siti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione **unicamente per motivi di tutela dell'ambiente**. Esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali non sono atte a giustificare un siffatto rifiuto.

Inoltre, la Corte rileva che il fatto che i lavori di dragaggio dell'Ems siano stati autorizzati in via definitiva in base al diritto tedesco prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva non osta, di per sé, a che tali lavori possano essere considerati, per ogni intervento nel canale navigabile, come **progetti distinti**. In tal caso, **ciascuno di tali progetti dev'essere assoggettato**, nella misura in cui possa avere incidenze significative sul sito interessato, **ad una valutazione del suo impatto** conformemente alla direttiva.

Tuttavia, qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione dei lavori di manutenzione di cui trattasi, che questi ultimi costituiscano un'**unica operazione**, in particolare qualora essi siano finalizzati al **mantenimento di una certa profondità del canale navigabile** con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali lavori possono essere considerati quale **unico e solo progetto** ai sensi della direttiva. In tal caso, un siffatto progetto che sia stato **autorizzato prima della scadenza** del termine di recepimento della direttiva non sarebbe soggetto alla previa valutazione dell'incidenza del progetto sul sito interessato.

Nondimeno, qualora un sito sia iscritto nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione, l'esecuzione di lavori di qualsivoglia genere è soggetta ad un obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie o perturbazioni significative delle specie per cui le zone protette sono state designate.

Infine, la Corte precisa che un sito, dal momento in cui figura in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione ai fini della sua iscrizione nell'elenco comunitario, non debba essere soggetto ad interventi che rischino di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto comunitario o alla validità di un atto comunitario. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un identico problema.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582